

Alberto Venezia
avvocato in Milano

info@albertovenezia.it

UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO
U.G.I.V.I.

Seminari di aggiornamento per le imprese vitivinicole

**Indennità di fine rapporto e contratto di agenzia: la Corte di Cassazione e
l'ordinanza 18 ottobre 2004 n. 20410**

Verona

Vinitaly

9 Aprile 2005

Indice

1. **Corte di Cassazione e quantificazione dell'indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia** p. 3
2. **Ordinanza interlocutoria 18 ottobre 2004, n. 20410** p. 7

1. Corte di Cassazione e quantificazione dell'indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia.

La quantificazione dell'indennità di fine rapporto al momento della cessazione dei contratti di agenzia¹ è certamente il problema più rilevante, dal punto di vista economico, nella gestione del rapporto e la cui soluzione può incidere in maniera significativa sull'equilibrio delle prestazioni delle parti.

Non mi soffermerò sulle molteplici e varie pronunce della giurisprudenza di merito, per analizzare invece, ancorché in sintesi, le più rilevanti decisioni della Corte di Cassazione.

Stante la nota sovrapposizione esistente tra art. 1751 c.c. e disposizioni della contrattazione collettiva, le più recenti pronunce della Suprema Corte che si sono occupate della quantificazione dell'indennità di fine rapporto, hanno affrontato il problema della compatibilità tra art. 1751 c.c. e accordi economici collettivi.

Le varie decisioni non hanno purtroppo fornito un contributo significativo in termini di chiarezza, adottando per contro soluzioni talvolta assolutamente antitetiche.

Mi riferisco in particolare a due sentenze della Corte di Cassazione rispettivamente del luglio e agosto 2002, che per la prima volta hanno affrontato in maniera diretta il problema della compatibilità tra contrattazione collettiva (aec 30 ottobre 1992 e 27 novembre 1992) ed art. 1751 cod. civ.

La prima pronuncia ha infatti concluso per la sostanziale prevalenza del disposto dell'art. 1751 cod. civ., mentre la seconda ha riaffermato la validità ed efficacia degli aec del 1992 ed in particolare dell'aec 27 novembre 1992.

Una terza pronuncia del dicembre 2002, riferita ad una fattispecie leggermente differente e relativa ad un contratto di agenzia assicurativa, ha considerato legittimo un accordo preventivo sulla quantificazione dell'indennità di fine rapporto.

¹ Cfr. per un esame approfondito della disciplina del contratto di agenzia e degli altri contratti utilizzati nella distribuzione (concessione di vendita, franchising e procacciamento d'affari) il mio libro A. Venezia, *Gli strumenti contrattuali per le reti di vendita*, Ipsoa, Milano 2004.

Nell'ottobre del 2003 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema, affermando che la comparazione tra disciplina codicistica e collettiva deve essere effettuata *ex ante*, e cioè in astratto ed al momento della conclusione del rapporto.

Da ultimo, con la pronuncia del 27 marzo 2004, n. 6162 la Corte ha ribadito la necessità di effettuare una valutazione comparativa *ex ante*, così rafforzando quest'orientamento.

Prima di esaminare in sintesi queste pronunce è necessario sottolineare che le stesse sono riferite esclusivamente agli aec del 1992, mentre la Cassazione non ha ancora avuto modo di valutare la compatibilità degli aec del 2002 con l'art. 1751 c.c. Ciò in quanto le relative vertenze non sono ancora arrivate al vaglio del Supremo Collegio.

Cass. 29 luglio 2002

La sentenza 29 luglio 2002 della Corte di Cassazione, che ha optato per l'inefficacia degli aec cosiddetti ponte, contiene una serie di interessanti affermazioni di principio che mi pare utile sottolineare.

Anzitutto è sancita la prevalenza della disciplina dell'art. 1751 cod. civ. sulla contrattazione collettiva tutte le volte in cui l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca ad un trattamento in concreto più favorevole all'agente.

Il riferimento al criterio dell'equità contenuto nell'art. 1751 cod. civ. è stato valorizzato, nel senso che dallo stesso la Corte ha dedotto la necessità di considerare il risultato economico in concreto conseguibile al momento della risoluzione del rapporto secondo le due diverse discipline. Secondo la Corte la predetta interpretazione è in linea con la direttiva 653/86, i cui contenuti debbono fungere da criterio guida per il giudice nazionale ed in caso di contrasto prevalere sul testo introdotto nell'ordinamento interno.

Viene poi ribadita l'applicazione residuale degli aec, che debbono considerarsi come un trattamento più favorevole rispetto al codice civile solo per gli agenti che non riescano a dimostrare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 1751.

La Corte conclude poi con un'affermazione di principio e cioè che l'art. 1751 trova piena applicazione ogniqualvolta sia possibile dimostrarne i presupposti.

In definitiva questa sentenza ha considerato i criteri di quantificazione individuati dalla contrattazione collettiva come meramente residuali e cioè applicabili solo

qualora l'agente non riesca in concreto a fornire la prova dei requisiti ai quali l'art.1751 cod. civ. condiziona l'esistenza del diritto².

Cass. 6 agosto 2002

Sempre la Corte di Cassazione, a distanza di pochi giorni dalla prima pronuncia e più precisamente il 6 agosto 2002, esaminando un problema del tutto analogo è giunta a conclusioni diametralmente opposte, affermando l'assoluta efficacia e legittimità dei criteri di quantificazione contenuti nell'aec del 27 novembre 1992.

In questa seconda sentenza la Corte si è per la verità limitata ad effettuare un'analisi letterale del contenuto dell'art. 1751 cod. civ., non rilevando la presenza di criteri di quantificazione. Da tale carenza deriverebbe secondo la Corte la piena legittimità degli aec del 1992, il cui maggiore o minore favore non potrebbe essere valutato, difettando il termine di paragone.

Cass. 20 dicembre 2002

Nel dicembre 2002 la Cassazione si è espressa nuovamente in tema di indennità di fine rapporto, in relazione però ad una ipotesi differente e cioè ad un contratto di agenzia assicurativa dove, a fronte di un accordo di liberalizzazione del portafoglio in favore dell'agente, quest'ultimo aveva rinunciato preventivamente all'indennità di fine rapporto (in relazione ad un contratto cessato poi due anni più tardi).

Non si trattava dunque di compatibilità tra aec ponte del 1992 (evidentemente non applicabili al contratto di agenzia assicurativa) ed art. 1751 cod. civ., ma piuttosto di valutare se l'accordo intervenuto tra le parti, con il quale l'indennità veniva sostanzialmente quantificata con la cessione del portafoglio all'agente, fosse o meno in contrasto con l'art. 1751 cod. civ.

La Corte, partendo dal corretto presupposto che una deroga all'art. 1751 cod. civ. deve considerarsi comunque ammissibile qualora più favorevole all'agente, ha ritenuto che la modificazione pattizia dei criteri legali effettuata dalle parti fosse legittima.

La valutazione della Corte è basata sui seguenti elementi:

² Requisiti che vengono considerati dalla direttiva anche come criteri di quantificazione dell'indennità.

- l'accordo intervenuto nel 1993 per la liberazione del portafoglio ramo danni fu richiesto espressamente dall'agente a fronte della rinuncia alle indennità maturate;
- lo stesso agente riconobbe che la liberazione costituiva un trattamento più favorevole, sostituendo a tutti gli effetti le predette indennità.

Risulta quindi correttamente confermato che, qualora si riscontri che la soluzione individuata dalle parti è di maggior favore per l'agente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 1751 cod. civ., la prima deve considerarsi legittima e può conseguentemente prevalere sulla disciplina legale.

Cass. 21 ottobre 2003

Questa ulteriore pronuncia, in aperto contrasto con la precedente sentenza del 29 luglio 2002, esclude che possa effettuarsi una valutazione al momento della cessazione del rapporto al fine di stabilire quale sia il trattamento più favorevole all'agente tra art. 1751 c.c. ed aec del 1992. Su questa base viene dichiarata la prevalenza dell'aec vigente al momento della cessazione del rapporto, in quanto lo stesso stabilisce criteri precisi per la determinazione dell'indennità, mentre l'art. 1751 si limita ad indicarne astrattamente l'ammontare massimo.

Si rafforza dunque, ancorché effettuando una valutazione meramente letterale del testo dell'art. 1751 c.c., l'orientamento in favore dell'efficacia degli aec del 1992.

Cass. 27 marzo 2004

Anche quest'ultima pronuncia aderisce all'orientamento secondo il quale la comparazione tra art. 1751 ed accordi economici deve essere effettuata *ex ante*, cioè in linea generale e prescindendo dal caso concreto. Partendo da questo assunto e non ritenendo che l'art. 1751 sia interpretabile sulla base del testo della direttiva, la Cassazione ha ritenuto di seguire l'orientamento già espresso nell'ottobre del 2003.

In conclusione, pur riscontrandosi una certa prevalenza dell'orientamento incline a riconoscere validità ed efficacia agli accordi economici collettivi del 1992 ed ai criteri di quantificazione ivi indicati e ferma restando l'assenza di pronunce relative agli aec di rinnovo del 2002, mi pare che sussista ancora un clima di incertezza, anche nelle pronunce della Cassazione, sul criterio da adottare per una corretta quantificazione dell'indennità di fine rapporto.

2. Ordinanza interlocutoria 18 ottobre 2004, n. 20410

Di recente la Corte di Cassazione³, con ordinanza interlocutoria n. 20410/04 del 18 ottobre 2004 è tornata ad esaminare il problema della compatibilità tra art. 1751 c.c. e soluzione accolta negli accordi economici collettivi (del 1992) ed ha ritenuto di rimettere dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione interpretativa connessa alla validità, rispetto agli articoli 17 e 19 della direttiva comunitaria 86/653 in tema di agenti di commercio, dei criteri di quantificazione dell'indennità di fine rapporto, così come precisati dagli accordi economici collettivi italiani del 1992⁴.

Trattasi di un rinvio estremamente importante, suscettibile di apportare un contributo significativo alla soluzione del problema della quantificazione dell'indennità di fine rapporto.

Difatti, dalla pronuncia della Corte di Giustizia che ne deriverà potranno trarsi elementi utili al fine di stabilire se i criteri di quantificazione dell'indennità di fine rapporto contenuti negli accordi economici possano ritenersi effettivamente validi ed efficaci.

Altro elemento interessante desumibile dal testo dell'ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale è costituito dalle due precise linee di intervento che la Corte di Cassazione ha ritenuto di anticipare, qualora la Corte di Giustizia fornisca utili criteri per l'interpretazione dell'art. 1751 c.c. alla luce del testo della direttiva.

La prima linea è costituita dall'interpretazione dell'art. 1751 c.c. (laddove possibile) alla luce dei principi eventualmente stabiliti dalla Corte, sulla base della giurisprudenza della stessa che, come è noto impone al Giudice nazionale (una volta scaduti i termini di attuazione di una Direttiva nel singolo Stato membro) di interpretare le proprie norme di attuazione di una Direttiva⁵ per quanto possibile sulla base della *ratio* e della lettera della Direttiva medesima.

³ Rinvio per approfondimenti al mio articolo, *Il calcolo dell'indennità di fine rapporto al vaglio della Corte di Giustizia*, in *Agenti & Rappresentanti* novembre 2004, p. 12 e ss. allegato agli atti.

⁴ Ed in particolare dall'aec 27 novembre 1992 per il settore commerciale, che ha sostituito le norme in tema di indennità di fine rapporto del precedente aec 9 giugno 1988 (di fatto riproponendo però identici criteri di calcolo).

⁵ Oltre a quelle nazionali precedenti e/o successive.

La seconda, ben più drastica, è costituita dalla eventuale proposizione da parte della stessa Corte di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 c.c., per violazione del disposto dell'art. 76 della Costituzione.

Il problema dell'individuazione di idonei criteri di quantificazione dell'indennità di fine rapporto, ad oggi non ancora del tutto risolto, appare quindi indirizzato su di un percorso che potrebbe condurre ad esiti positivi.

Milano, 31 Marzo 2005

Avv. Alberto Venezia

Via Visconti di Modrone, n. 8/1

20122 Milano

tel. 02 – 76008711

fax 02 – 76014033

info@albertovenezia.it

alberto.venezia@tiscali.it